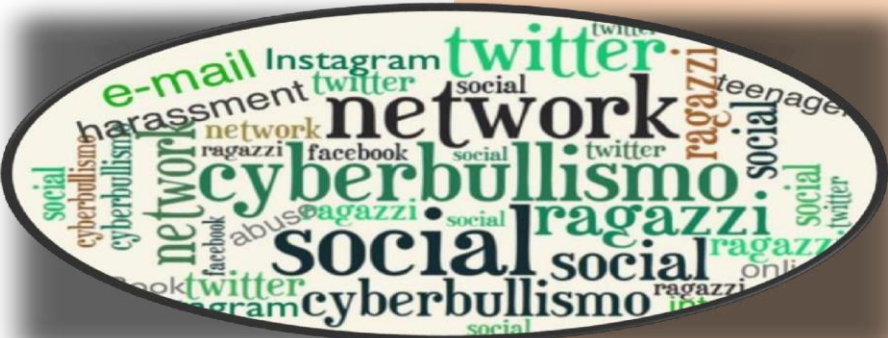


#SmontallBullo



Sommario

1.	PREMESSA	3
2.	COS'È IL BULLISMO	3
3.	COS'È IL CYBERBULLISMO	5
4.	RIFERIMENTI NORMATIVI	7
5.	IL RUOLO DELLE FIGURE SCOLASTICHE	9
6.	COME LA SCUOLA INTERVIENE IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO	10



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Istituto Comprensivo Statale Rosciano

P.zza Berlinguer – 65020 Rosciano

Telefono/fax 085/8505486 Codice fiscale 91100520682

e-mail: peic819009@istruzione.it pec: peic819009@pec.istruzione.it

sito web: www.istitutocomprensivorosciano.edu.it

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

1. PREMESSA

Gli studenti sperimentano quotidianamente a scuola i processi di apprendimento, vivono straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità, misurandosi al contempo anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con i pari e i momentanei insuccessi e momenti di fragilità e smarrimento.

La qualità delle relazioni che si instaurano a scuola, la profondità dei suoi significati, influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute.

Il benessere, come noto, non è determinato solo dall'assenza di patologia o di rischi per la salute: è strettamente legato, infatti, anche all'autostima, alla visione che l'individuo ha di sé, al senso della sua autoefficacia, alla soddisfazione per la propria vita, alla qualità delle relazioni sociali, soprattutto con i coetanei con i quali gli studenti condividono la maggior parte delle esperienze e del tempo trascorsi a scuola.

La scuola, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito di educare e di vigilare affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il proprio personale processo di crescita e di apprendimento; pone quindi in atto misure, sia educative che formative, e specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ciò che potrebbe rappresentare un ostacolo per il benessere degli studenti. In particolare, questo Regolamento risponde alle *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* delineate dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

2. COS'È IL BULLISMO

Per **bullismo** si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso tra coetanei, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino o di un adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino o adolescente percepito come più debole, definito quindi "vittima".

È un fenomeno spesso serpeggiante e subdolo, non sempre facile da individuare; grande attenzione va prestata a non minimizzarne i segnali: un atto di bullismo non è scherzo, non è gioco, non è litigio, non è una bravata.

Il bullismo è un abuso di potere che non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di

comportamenti ripetuti nel tempo, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di chi compie azioni o dice cose per avere potere su un'altra persona.

Negli atti di bullismo si possono individuare le figure e i comportamenti del **bullo**, quelli della **vittima** e quelli di chi assiste, gli **osservatori**, spesso omertosi e passivi.

Il **bullo** è, in genere, più forte e più "popolare" della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autoregolazione e nel rispetto delle norme; è spesso aggressivo non solo nei confronti dei coetanei, ma anche nei riguardi degli adulti; si avvale della violenza e del sopruso come di mezzi per ottenere vantaggi ed assumere prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa o rincrescimento.

Le azioni sue aggressive (che insorgono per lo più in età adolescenziale nel contesto scolastico) assumono una valenza prioritariamente relazionale con lo scopo di far assumere al singolo un'identità all'interno del gruppo. Il bullo è spesso rafforzato nel suo agire dal gruppo dei **bulli gregari** (bulli passivi), che gli offrono sostegno anche senza intervenire direttamente.

La **vittima passiva** subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale...); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa ed insicura, ha scarsa autostima e consapevolezza di sé. A scuola è spesso isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Tende spesso a negare l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente le angherie subite.

La **vittima provocatrice** si riconosce invece perché richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso viene trattata negativamente dall'intero gruppo.

Spesso gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei (**gli osservatori**), che quasi mai intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza e passiva acquiescenza.

Per poter parlare di bullismo si devono poter riconoscere i seguenti elementi:

- **i protagonisti: bambini o ragazzi** che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;
- **l'intenzionalità**: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono **intenzionali** al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- **la pianificazione**: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati, per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- **la persistenza nel tempo**: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- **l'asimmetria nella relazione**, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- **l'incapacità della vittima di difendersi**: è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
- **la rigidità**: i ruoli di bullo e vittima sono fissi e rigidamente assegnati;
- **la paura**: sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa portare ad ulteriori ritorsioni; si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi.
- Esistono vari modi con cui il bullo può prevaricare la vittima, in maniera diretta o indiretta, in maniera palese o in maniera sottile. Si tratta sempre di bullismo e ognuna di queste modalità

danneggia la vittima, creando disagi di varia gravità a seconda del tipo di prevaricazioni e del tipo di vittima.

Bisogna precisare che nonostante a volte il bullismo psicologico venga citato come una forma a sé stante, tutte le tipologie di bullismo provocano disagi psicologici:

bullismo diretto: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima. Può essere di tipo **fisico** (atti aggressivi diretti come dare calci, pugni, ecc., danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale). Si può parlare di bullismo fisico quando le prevaricazioni avvengono attraverso il contatto fisico, cioè quando il bullo aggredisce la vittima con: spintoni, sgambetti, schiaffi, calci, pugni, strattoni, afferrando la vittima per i vestiti, sbattendola al muro, mettendola alle strette in un angolo, introducendola in altri luoghi con la forza, cercando di spogliarla etc. Può essere anche **verbale** (manifesto, attraverso la derisione, l'umiliazione, la svalutazione, la critica, l'accusa, ecc. oppure nascosto, tramite la diffusione di voci false e offensive su un compagno, le provocazioni, ecc., ovvero quando le prevaricazioni avvengono solo ed esclusivamente attraverso il linguaggio, per mezzo di insulti, prese in giro, fastidiosi nomignoli, piccole minacce), con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola e umiliandola nei sentimenti-in tal caso si parla di **bullismo psicologico**); può anche essere perpetrato attraverso danneggiamento di materiali o estorsione di denaro (**bullismo strumentale**);

bullismo indiretto: danneggia la vittima nelle sue relazioni con gli altri, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi, falsità e calunnie sul suo conto (**bullismo sociale**), lo sgretolamento dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (**bullismo manipolativo**).

3. COS'È IL CYBERBULLISMO

La preadolescenza (dai 10-11 fino ai 13-14 anni circa) è un momento in cui si manifesta in modo molto intenso l'attrazione dei ragazzi nei riguardi delle tecnologie digitali; il passaggio alla scuola secondaria di I grado, l'accresciuta autonomia negli spostamenti, l'intensa pressione sociale esercitata dal gruppo di coetanei, l'inizio della pubertà, con gli importanti cambiamenti fisici e psicologici che comporta, costituiscono leve che spingono i ragazzi a diventare fruitori quotidiani di tecnologia, soprattutto attraverso *social network* e *smartphone*. Si assiste negli ultimi anni ad un approccio alle nuove tecnologie in forte anticipo, con un'insorgenza attestata sui 9/10 anni.

Il mondo digitale e virtuale pertanto, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile interrogarsi. Bambini e ragazzi hanno spesso oggi evolute competenze tecniche e digitali, ma mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie e non posseggono una consapevolezza sicura dei rischi dell'accesso alle stesse.

È dovere della comunità educante fornire ai giovani fruitori i giusti consigli per un utilizzo consapevole e protetto dei nuovi mezzi di comunicazione, fornendo strumenti di riflessione sulle conseguenze che può avere il loro comportamento in rete e su cosa significhi il *cybermobbing* per le vittime. L'impatto psicologico del cyberbullismo è molto rilevante: la costruzione dell'identità e della rete amicale dei cosiddetti "nativi digitali" passa anche attraverso la frequentazione di ambienti virtuali. Per questi ragazzi le relazioni che si sviluppano in Internet hanno lo stesso carattere di realtà e coinvolgimento emozionale di quelle in presenza. Per questo motivo, un atto di cyberbullismo ha profonde ripercussioni sull'intera vita socio-relazionale e sulla sua identità. Va inoltre, segnalato loro, che i bulli sono perseguibili penalmente.

La Legge 29 maggio 2017 n. 71 definisce il fenomeno del cyberbullismo come *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”* (art.1).

Questa particolare forma di bullismo (**bullismo elettronico**), esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete...), si realizza in reiterati comportamenti molesti ed aggressivi, facilitati dall'anonimato e tanto

più gravi in quanto la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile e sfumata la percezione del disagio causato.

Si elencano le caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionalmente inteso:

- **anonimato**: spesso il bullo si cela dietro nomi falsi (un nickname per esempio), pensando così di non essere scoperto e di avere una illimitata libertà di azione;
- **manca di relazione** tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono ad individuare il bullo;
- **assenza di feedback emotivo**: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti molesti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, con pericoloso aumento della sua incapacità di autocontrollo;
- **spettatori infiniti**: il numero di persone che possono anche involontariamente essere testimoni di episodi di cyberbullismo è potenzialmente illimitato, in quanto la diffusione in rete di dati è incontrollabile.

Si parla di cyberbullismo per tutte quelle azioni, fotografie, videoriprese pubblicate e diffuse sul web che si trasformano in vere e proprie azioni di prepotenza informatica, di persecuzione, di molestia e calunnia e che possono ledere fortemente il benessere psico-fisico di chi le subisce.

Nello specifico si identificano:

- **Flaming**: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment**: molestie perpetrate attraverso l'invio reiterato di messaggi offensivi;
- **Cyberstalking**: invio reiterato di messaggi contenenti esplicite minacce fisiche, che incutono nella vittima timore per la propria incolumità;
- **Denigrazione**: reiterata pubblicazione all'interno di comunità virtuali (newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet...) di pettegolezzi, falsità, commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **Outing estorto**: registrazione in un ambiente privato delle confidenze raccolte dalla vittima, con cui il cyber bullo crea ad arte un clima di fiducia, e successivo integrale inserimento delle confidenze in un blog pubblico;
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno di un account non proprio, con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on line
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Si fa presente inoltre che la registrazione e la diffusione di immagini riguardanti l'attività scolastica, sia in presenza che a distanza, è reato.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante *“Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”*;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante *“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”*;
 - dalla Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante *“Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”*;
 - dalla Direttiva MIUR n.1455/06;
 - dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante *“Statuto delle studentesse e degli studenti”* e *“Patto di Corresponsabilità”*;
 - dalle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
 - dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
 - dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
 - dagli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
 - dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, *“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”*;
 - dalle Nuove Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR ottobre 2017;
 - dalle Linee guida per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole, MIUR 2019;
 - dalle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, Miur 2021;
 - dal Patto Educativo di Corresponsabilità I.C. Rosciano;
 - dal Regolamento di Disciplina I.C. Rosciano.

Responsabilità delle varie figure scolastiche

Azione	Persone coinvolte	Attività
1.Segnalazione	Genitori Insegnanti Educatori Alunni Personale ATA	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo.
2.Raccolta informazioni	Dirigente Referenti bullismo Consiglio di classe Insegnanti Educatori Personale ATA	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni.
3.Interventi educativi	Dirigente Referenti bullismo Coordinatori Consiglio di classe Insegnanti Educatori Alunni Rappresentante dei Genitori Psicologi	-Incontri con gli alunni coinvolti -Interventi/discussione in classe -Informare e coinvolgere i genitori -Responsabilizzare gli alunni coinvolti -Ri/stabilire regole di comportamento in classe -Counseling
4.Interventi disciplinari	Dirigente Consiglio di classe/interclasse Consiglio d'Istituto Referenti bullismo Insegnanti Alunni Rappresentanti dei Genitori	-Comunicazione ai genitori con copia nel fascicolo -Lettera di scuse da parte del bullo -Scuse in un incontro con la vittima -Compiti/lavori di assistenza e riordino a scuola -Sospensione dalle attività didattiche per uno o più giorni
5.Valutazione	Dirigente Consiglio di classe/interclasse Insegnanti	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: - se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante - se la situazione continua: proseguire con gli interventi.

5. RUOLO DELLE FIGURE SCOLASTICHE

La scuola si adopera per prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le sue forme:

DIRIGENTE SCOLASTICO

- individua all'interno del personale scolastico un Referente e un Team per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, in ottica di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove a favore della comunità scolastica azioni di sensibilizzazione rispetto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso gli organi collegiali, creando i presupposti per regole condivise di comportamento e buone prassi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO" (in collaborazione con il Team di lavoro)

- coordina le azioni del Team per la prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano tutta la comunità scolastica;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale coinvolgimento di genitori e studenti;
- promuove contatti con partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato, sportello di ascolto e consulenza psicologica per studenti e famiglie, forze di polizia, per favorire la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day";
- coordina il Team di intervento, in caso di emergenza, per l'attuazione del Protocollo di intervento o azione nei casi di bullismo e cyberbullismo;
- propone azioni di monitoraggio sul benessere degli studenti vittime in collaborazione con le famiglie, nonché azioni di recupero per gli studenti che hanno manifestato comportamenti riconducibili ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

COLLEGIO DEI DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative, anche eventualmente in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

TEAM DOCENTI / CONSIGLIO DI CLASSE

- pianifica attività didattiche ed educative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei

valori di convivenza civile;

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, proponendo progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

DOCENTE

- conosce il contenuto del regolamento e si attiene alle procedure da seguire in caso di emergenza;
- intraprende con gli alunni azioni congruenti mirate all'acquisizione e al rispetto delle norme relative alla convivenza civile, nonché alla trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati all'età degli alunni;
- collabora attivamente con un atteggiamento di attenzione e di empatia, al riconoscimento e alla presa in carico di eventuali situazioni di vittimizzazione e di bullismo, facendo riferimento al Referente e al Team dedicato.

GENITORI

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione promosse dalla scuola sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti sui comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli stati emotivi conseguenti (depressione, ansia, paura, irritabilità);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente contenuto nel Regolamento disciplinare d'Istituto;
- collaborano con la scuola comunicando eventuali fatti "sospetti" di cui sono a conoscenza;
- conoscono le sanzioni previste dal presente Regolamento nei casi di bullismo e cyberbullismo e navigazione online a rischio.

STUDENTI

- sono coinvolti attivamente nel proprio percorso di apprendimento, crescita e maturazione personale;
- imparano, rispettano ed applicano le regole fondamentali per la comunicazione attraverso i social e gli strumenti digitali;
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche autorizzate dal docente;
- non acquisiscono durante le attività didattiche, sia in presenza che a distanza, – mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, e non li diffondono, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti (si ricorda che ciò si configura quale reato);
- non devono rendersi autori di atti persecutori, tesi a danneggiare un altro individuo moralmente e/o fisicamente
- si impegnano ad imparare e a rispettare la netiquette e le regole basilari di rispetto degli altri quando sono connessi alla rete, facendo in particolare attenzione ai messaggi che inviano (e-mail, sms, mms, chat,...);
- si impegnano a contrastare l'harassment: ossia molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni online e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori nonché ogni forma di violenza e odi.

6. COME LA SCUOLA INTERVIENE IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Fino al compimento dei 14 anni i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. Dai 14 ai 18 anni i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta.

Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi.

Tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie, ai sensi della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, rappresentano pubblici ufficiali, allorché esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo realizzarsi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale **l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti che si configurino quale reato in danno o ad opera di minori.**

- La scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che non si configurino come reato;
- adotta sanzioni disciplinari, quali conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e che riflettono la gravità del fatto, in modo da rendere evidente a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo **non sono in alcun caso accettati.**

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente, in collaborazione con i genitori, che non dovranno difendere in modo incondizionato i figli minimizzando i fatti e considerandoli una "bravata" di scarso rilievo. È invece fondamentale rendere consapevoli i genitori che esistono **implicazioni legali** di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico). **L'alleanza fra adulti** è pertanto fondamentale per il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi.

Sanzioni (Scuola Primaria)

COMPORTAMENTO DA SANZIONARE	TIPOLOGIA DELLA SANZIONE	ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DELLA SANZIONE
Uso non autorizzato del cellulare, dello smartphone e di qualsiasi altro supporto durante le ore di lezione.	Nota disciplinare sul registro elettronico. Comunicazione alla famiglia.	Docenti della classe.
Riprendere per mezzo di videocamera fotografica o audiovisiva, o registrare via audio e video, senza autorizzazione del diretto interessato, luoghi o momenti dell'attività scolastica ed extracurricolare dell'Istituto nel suo complesso.	Nota disciplinare sul registro elettronico. Comunicazione alla famiglia. Invito alla riflessione individuale, anche fuori dall'aula, alla presenza e con l'aiuto del docente interessato.	Docenti della classe.
Pubblicare su social network e in ogni applicazione web video girati di nascosto e/o foto, dove sono presenti persone filmate senza il loro consenso.	Comunicazione scritta alla famiglia da parte del Dirigente Scolastico. Colloquio con la famiglia e l'alunno da parte del Dirigente scolastico e dei docenti interessati.	Dirigente scolastico.
Inviare messaggi offensivi; atti di cyberbullismo rivolti a membri della comunità scolastica, anche al di fuori dell'orario delle attività didattiche.	Comunicazione scritta alla famiglia da parte del Dirigente Scolastico. Colloquio con la famiglia e l'alunno da parte del Dirigente scolastico e dei docenti interessati. Consegna da svolgere a casa significativa e commisurata. Se il comportamento è reiterato: sospensione dalle visite guidate, viaggi d'istruzione, gruppi sportivi o altre attività con l'obbligo della presenza a scuola con altre mansioni concordate.	Dirigente scolastico. Docenti della classe. Consiglio di interclasse.

Sanzioni (Scuola Secondaria di I grado)

COMPORTAMENTO DA SANZIONARE	TIPOLOGIA DELLE SANZIONI	ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DELLA SANZIONE
Uso non autorizzato del cellulare, dello smartphone e di qualsiasi altro supporto durante le ore di lezione.	Nota disciplinare sul registro elettronico. Comunicazione alla famiglia. Se reiterato sospensione dalle attività didattiche da uno a tre giorni. Consiglio di classe.	Docenti della classe Consiglio di classe
Riprendere per mezzo di videocamera fotografica o audiovisiva, o registrare via audio e video, senza autorizzazione del diretto interessato, luoghi o momenti dell'attività scolastica ed extracurricolare dell'Istituto nel suo complesso.	Nota disciplinare sul registro elettronico. Comunicazione alla famiglia. Invito alla riflessione individuale, anche fuori dall'aula, alla presenza e con l'aiuto del docente interessato. Se reiterato sospensione dalle attività didattiche da uno a dieci giorni.	Docenti della classe. Consiglio di classe.
Pubblicare su social network e in ogni applicazione web video girati di nascosto e/o foto, dove sono presenti persone filmate senza il loro consenso. Nota disciplinare sul registro elettronico.	Colloquio con la famiglia e l'alunno da parte del Dirigente scolastico e dei docenti interessati. Invito alla riflessione individuale, anche fuori dall'aula, alla presenza e con l'aiuto del docente interessato. Se reiterato sospensione dalle attività didattiche da uno a quindici giorni.	Dirigente scolastico. Docenti della classe. Consiglio di classe.
Inviare messaggi offensivi; atti di cyberbullismo rivolti a membri della comunità scolastica, anche al di fuori dell'orario delle attività didattiche.	Colloquio con la famiglia e l'alunno da parte del Dirigente scolastico e dei docenti interessati. Invito alla riflessione individuale, anche fuori dall'aula, alla presenza e con l'aiuto	Dirigente scolastico. Docenti della classe. Consiglio di classe.

	del docente interessato. Se reiterato sospensione dalle attività didattiche da uno a quindici giorni. Se ulteriormente reiterato o in caso di contenuti particolarmente offensivi sospensione dalle attività didattiche per più di quindici giorni.	Consiglio d'Istituto.
--	--	-----------------------

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di disciplina dell'Istituto ed ha validità e durata illimitata.

Viene approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 18/05/2022 con delibera n. 7 ed entra in vigore il giorno successivo.

È pubblicato all'Albo della Scuola.

Può essere modificato qualora se ne ravvisi la necessità e deve essere sottoposto a revisione qualora muti la normativa di riferimento.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Candida Zappacosta

